

Ass.N.A.S.

Associazione Nazionale Assistenti sociali

REGOLAMENTO

STATUTO

Con modifiche approvate dal
XX Congresso Nazionale
ROMA, 17- 18 Novembre 2001
XXIII Congresso Nazionale
LECCE, 27- 28 NOVEMBRE 2010

Titolo I

Disposizioni inerenti ai Soci

ART.1

1. Gli Assistenti Sociali che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.4 dello Statuto, intendono far parte dell'Associazione dovranno far pervenire alla Segreteria regionale o interregionale dove risiedono, la domanda di ammissione. La segreteria Regionale o interregionale richiede all'Assistente Sociale di documentare o autocertificare i requisiti richiesti per l'iscrizione, come previsto dall'art.4 dello Statuto.
2. **Gli Assistenti Sociali residenti in Regioni dove non è costituita una sezione, potranno rivolgere la domanda di ammissione al gruppo regionale o interregionale, inviandone copia per conoscenza al Direttivo nazionale, cui intendono aderire.**
3. Qualora il Socio cambi residenza o domicilio di lavoro, deve avvertire per iscritto la Segreteria regionale o interregionale di appartenenza, la quale, su richiesta dello stesso Socio, curerà il trasferimento dell'iscrizione.
4. **Qualsiasi Socio può proporre al Direttivo nominativi di persone da iscrivere quali Soci onorari.** Il Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto deciderà in merito all'accoglimento della segnalazione. Possono essere nominati **Soci onorari professionisti assistenti sociali o di diverse professioni**, con riferimento al ruolo svolto all'interno dell'Associazione o della professione, per quanto da loro posto in essere per la valorizzazione della professione di assistente sociale.

ART.2

1. Il Socio iscritto è tenuto ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
2. Il Socio deve versare entro il primo semestre dell'anno la quota annua associativa deliberata dal Consiglio Nazionale, fatte salve le altre forme di versamento (trattenute mensili, etc.) convenute.
3. Il Socio è tenuto ad osservare le norme del codice deontologico vigente e a cooperare efficacemente e lealmente allo sviluppo dell'Associazione.

ART.3

1. I Soci, previa richiesta, possono ottenere un attestato di iscrizione all'Associazione.
2. **I Soci prendono parte alla vita associativa e all'elettorato attivo e passivo, secondo quanto previsto dallo Statuto, nonché beneficiare dei servizi attivati dall'Associazione.**

ART.4

Il Socio che venga a conoscenza di attività e comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione o contrari alle linee statutarie, poste in essere da un iscritto, deve

segnalarlo alla Segreteria Regionale o interregionale che, svolti gli accertamenti del caso, ne darà notizia tramite il Direttivo Nazionale al Collegio dei Probiviri. Dopo l'acquisizione degli opportuni elementi probatori, il Collegio dei Probiviri comunicherà agli interessati, al Direttivo Nazionale e alla Segreteria Regionale, o interregionale la propria risoluzione a mezzo lettera raccomandata.

ART.5

Titolare del trattamento dei dati per la sede nazionale è il Presidente Nazionale pro tempore. Titolare del trattamento dei dati conservati presso le Segreterie regionali o interregionali è il Segretario regionale o interregionale pro tempore.

TITOLO II

Disposizioni inerenti al funzionamento degli Organi nazionali

Congresso nazionale

ART. 6

1. Il Congresso nazionale viene convocato secondo le modalità previste dall'art.9 dello Statuto
2. Il Consiglio nazionale stabilisce l'O.d.g. che deve comprendere:
 - a) relazione consuntiva del Direttivo nazionale uscente:
 - b) relazione finanziaria presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti
 - c) relazione sull'attività del Collegio dei probiviri:
 - d) elezione degli Organi sociali
 - e) altre questioni che il Consiglio nazionale riterrà opportuno porre all'ordine del giorno.
3. In sede di Congresso nazionale possono essere discussi argomenti non posti all'O.d.G. solo se la richiesta verrà accettata a maggioranza dai 2/3 dell'Assemblea.
4. Il luogo, la data, l'ora e l'O.d.G., comprensivo dei temi congressuali, devono essere comunicati ai Soci con almeno 60 giorni di anticipo.

ART. 7

1. Ogni Segreteria regionale o interregionale deve far pervenire al Direttivo i nominativi dei delegati effettivi e di quelli supplenti, 30 giorni prima la data dell'apertura del Congresso
2. Il numero dei delegati viene determinato proporzionalmente al numero degli iscritti dell'anno precedente, come previsto dallo Statuto agli artt. 9 e 19
3. Per l'ammissione dei delegati al voto è necessario che le Segreterie Regionali o interregionali abbiano regolarmente versato le quote di iscrizione riferite all'anno precedente, ai fini delle verifiche necessarie per l'attribuzione del numero dei delegati.
4. I delegati devono però risultare regolarmente iscritti nell'anno in corso.

5. Il Congresso nazionale ordinario procede, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, alla elezione dei membri del Direttivo nazionale, dei membri del Collegio dei Probiviri e dei membri del Collegio dei revisori dei Conti, secondo le modalità e le procedure di cui all'art.8 dello Statuto.

ART. 8

1. Il Congresso elegge il proprio Presidente, due Vice - presidenti e due Segretari, questi ultimi con il compito di verbalizzare i lavori congressuali.
2. Successivamente il Congresso elegge la commissione verifica dei poteri composta da cinque membri a garanzia della regolarità del Congresso.
3. Il Congresso procede poi alla costituzione del seggio elettorale composto da uno dei due vice presidenti eletti, e da tre scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, precedentemente individuati.

ART. 9

Il Congresso Straordinario viene convocato secondo le modalità previste dall'art.9 dello Statuto e si svolge con le stesse procedure previste per il Congresso ordinario.

ART. 10

1. I verbali del Congresso, sia ordinario che straordinario, debbono essere firmati, entro un mese dalla conclusione del Congresso cui si riferiscono, dal Presidente del Congresso, dai due segretari verbalizzanti.
2. I verbali relativi al Congresso sono custoditi dal Presidente nazionale presso la sede legale dell'Associazione e sono a disposizione dei Soci e di chi, su richiesta motivata, chieda di consultarli.
3. Una sintesi dei lavori e dei temi congressuali trattati e il verbale del Congresso, comprensivo della mozione finale, vengono inviati alle segreterie regionali che ne cureranno la pubblicizzazione tra i Soci.

CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 11

Il Consiglio nazionale è costituito secondo quanto stabilito dall'art.11 dello Statuto e i suoi compiti sono stabiliti dall'art.12 dello stesso.

ART. 12

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce due volte all'anno in via ordinaria e in via straordinaria a richiesta di un quinto dei suoi membri o su richiesta del Direttivo Nazionale (art. 11 dello Statuto)
2. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale mediante avviso scritto che deve pervenire ai Segretari regionali o interregionali con almeno trenta giorni di anticipo. Il Consiglio nazionale straordinario è convocato dal Presidente nazionale

mediante convocazione scritta che deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e i documenti utili per la preparazione del Consiglio.
4. Una convocazione ordinaria deve effettuarsi necessariamente entro il 28 febbraio di ogni anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'anno in corso.
5. Il Presidente nazionale, o un membro del direttivo da lui delegato, ad ogni seduta del Consiglio nazionale, verifica il titolo alla partecipazione e al voto dei presenti, a norma dell'art.11 dello Statuto.

ART.13

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Nazionale, sentito il parere dei revisori dei conti:
 - a) indica i criteri di rimborso spese per i partecipanti al Consiglio Nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie,
 - b) definisce la quota di iscrizione a carico del Socio e, della stessa, la quota di spettanza al Direttivo nazionale.

ART. 14

I verbali delle sedute del Consiglio nazionale debbono essere regolarmente conservati presso la sede legale dell'Associazione a cura del Presidente o suo delegato. Il Presidente provvede ad inviarne copia alle Segreterie regionali o interregionali prima della successiva convocazione.

ART. 15

1. Il Consiglio Nazionale nella sua prima seduta, dopo il Congresso nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, dopo aver esaminato le proposte relative all'assunzione delle diverse cariche presentata dagli eletti, elegge il Direttivo Nazionale così composto: Presidente, Vice Presidente, tesoriere, segretario e consigliere. Prende altresì atto della nomina dei Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nelle persone indicate dai rispettivi Collegi.
2. Il Consiglio nazionale in seduta ordinaria prende atto di eventuali opzioni di autonomia gestionale delle sezioni regionali o interregionali. Le domande di costituzione, così come di eventuali revoche, devono pervenire con regolare comunicazione al Presidente, entro il 31.12 di ogni anno, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto e 32 del Regolamento.

ART. 16

1. Il Consiglio nazionale qualora rilevi irregolarità o inadempienze da parte di qualche Sezione regionale o interregionale può intervenire direttamente deliberando di volta in volta i provvedimenti da adottare, sentito, se del caso, il Collegio dei Probiviri. Le decisioni assunte devono essere portate subito a conoscenza di tutte le Segreterie.
2. Il Consiglio nazionale, sentito il parere del Direttivo nazionale, può avvalersi di collaborazioni volontarie di Soci, di gruppi di studio o di lavoro, per il raggiungimento

dei propri fini statutari, prevedendo se necessario ed opportuno anche la presenza di assistenti sociali non soci o di altri professionisti.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 17

I componenti del Direttivo sono eletti dal Congresso Nazionale.

Il Direttivo nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto secondo quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto.

E' un organo collegiale le cui decisioni vanno prese a maggioranza assoluta (3 membri su 5)

Tutti i componenti del Direttivo Nazionale fanno parte integrante del Consiglio nazionale con diritto di voto. Nel caso in cui siano iscritte all'o.d.g. questioni riguardanti il loro operato, i componenti del Direttivo partecipano senza diritto di voto.

ART.18

Nel caso di dimissioni di un componente del Direttivo nazionale, subentra il primo dei non eletti in sede di Congresso nazionale. La surroga deve avvenire entro tre mesi.

ART. 19

1. Il Direttivo nazionale assume, ai sensi dell'art.14 dello Statuto, tutte le iniziative necessarie alla realizzazione del mandato ricevuto dal Congresso e dal Consiglio nazionale avvalendosi ed utilizzando gli Organi e gli strumenti dell'Associazione e, se necessario, avvalendosi di altri organismi.
2. Per la realizzazione di tale mandato e per una migliore gestione dell'Associazione, i componenti del Direttivo si avvalgono dell'esercizio delle deleghe.
3. I componenti che esercitano la delega, presentano al Direttivo nazionale un programma dettagliato sulla materia delegata.
4. Il programma, comprensivo anche dell'eventuale previsione di spesa, una volta assunto collegialmente dal Direttivo nazionale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio nazionale.

ART. 20

1. I documenti di indirizzo politico delle Segreterie regionali o interregionali dell'Associazione devono essere presi di concerto con il Direttivo nazionale e poi trasmessi ufficialmente allo stesso.
2. Laddove i componenti del Direttivo nazionale o altri partecipino a Convegni, o ad incontri presso organismi pubblici o privati, su mandato del Presidente, formalizzano la loro partecipazione a nome dello stesso.
3. L'invito e la partecipazione devono essere ufficializzati in sede nazionale.
4. Tutta la documentazione relativa all'attività dell'Associazione deve riportare la firma del Presidente nazionale ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

ART.21

Il Direttivo nazionale, in caso di necessità e urgenza, può decidere in merito a questioni sulle quali non ha ricevuto mandato dal Consiglio nazionale. In occasione del primo Consiglio nazionale successivo sottopone allo stesso le motivazioni e la decisione adottata per i provvedimenti del caso.

ART. 22

Tutte le decisioni del Direttivo nazionale prese in adunanza, sono riportate cronologicamente sull'apposito registro.

CAPO IV

Presidente Nazionale

ART. 23

Il Presidente nazionale ha i compiti di cui all'art.15 dello Statuto.

1. Il Presidente nazionale può decidere su questioni straordinarie, in casi di necessità ed urgenza, sentiti anche in modo informale, gli altri membri del Direttivo nazionale. In occasione del primo Consiglio successivo, il Presidente sottoporrà le motivazioni e le decisioni adottate per gli opportuni provvedimenti del caso.
2. Qualora il Direttivo nazionale esprima parere sfavorevole sull'operato del Presidente, quest'ultimo deve convocare entro 15 giorni il Consiglio nazionale straordinario per i necessari provvedimenti del caso.

CAPO V

II TESORIERE

ART.24

Il Tesoriere nazionale è nominato tra i membri del Direttivo nazionale.

Le sue funzioni sono definite dagli artt. 14 e 23 dello Statuto.

1. Il Tesoriere nazionale presenta entro il 28 febbraio di ogni anno i bilanci: preventivo e consuntivo, da sottoporre al direttivo nazionale, all'approvazione del Consiglio nazionale ed al parere obbligatorio dei Revisori dei Conti.
2. Il Tesoriere nazionale provvede all'emissione dei mandati di pagamento e alla quietanza degli incassi e ad ogni atto dovuto dal suo incarico, ricorrendo, se necessario ad eventuali consulenze di professionisti esperti in materia finanziaria e contabile, previa autorizzazione del Direttivo nazionale. Provvede altresì al controllo e alla contabilità delle quote associative. Supervisiona la regolarità della gestione finanziaria delle sezioni regionali o interregionali

3. Invia al parere del Collegio dei revisori dei conti i bilanci preventivi e consuntivi e ad questione e quanto dal medesimo ritenuto opportuno. Predisporre il bilancio generale tenendo conto dei bilanci regionali o interregionali

CAPO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei probiviri

ART. 25

I compiti del Collegio dei Probiviri sono definiti dall'art.17 dello Statuto. I componenti eletti dal Congresso Nazionale, nella prima seduta successiva, eleggono il loro Presidente. Nella prima seduta del Consiglio Nazionale viene ratificata tale nomina.

1. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno un a volta l'anno, per vigilare sull'applicazione dello Statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri deve ricevere, per conoscenza, le convocazioni e l'ordine del giorno dei Consigli nazionali ordinari e straordinari, secondo le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio nazionale.
3. Si riunisce in via straordinaria ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. In assenza o dimissioni del Presidente del Collegio, le sue funzioni sono assunte dal Probiviro che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede congressuale.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 26

I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono definiti all'art.16 dello Statuto.

I componenti eletti dal Congresso Nazionale, nella prima seduta successiva eleggono il loro Presidente. Nella prima seduta del Consiglio Nazionale viene ratificata tale nomina.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Collegio stesso, nella medesima data in cui viene convocato il Consiglio nazionale, per l'esame del bilancio consuntivo e preventivo ed il controllo della contabilità nazionale e di quella delle Segreterie regionali o interregionali per verificarne la regolarità ed esprimerne il parere.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha facoltà di compiere ispezioni contabili presso la sede nazionale e le segreterie regionali o interregionali.

ART. 27

Le cariche sono incompatibili fra di loro.

Titolo III

Disposizioni inerenti gli Organi regionali

SEZIONE REGIONALE o INTERREGIONALE

ART.28

La Sezione regionale o interregionale è costituita da tutti i Soci iscritti nella Regione o nelle regioni collegate e si intende validamente costituita se composta da almeno 10 Soci. In caso contrario i Soci si accorpano ad una Sezione regionale limitrofa.

ART.29

La sezione regionale o interregionale, riunita in assemblea, decide sulle modalità organizzative e di gestione a livello locale e sulla eventuale autonomia amministrativa e gestionale, di cui obbligatoriamente deve dare comunicazione al Presidente entro il 31.12. di ogni anno per la necessaria ratifica. Elege il Segretario regionale o interregionale ed i rappresentanti al Consiglio Nazionale, nonché i delegati al Congresso Nazionale nel numero stabilito ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

ART.30

La Sezione regionale o interregionale che abbia optato per l'autonomia, avrà:

- autonomia d'azione nella realizzazione del programma annuale e triennale, in armonia e raccordo con le linee di indirizzo definite dal Consiglio nazionale
- autonomia di bilancio e di spesa per quanto attiene la gestione della quota parte di iscrizione dei Soci riservata alle sezioni regionali o interregionali, così come determinata dal Consiglio nazionale.
- autonomia fiscale, con l'acquisizione di un proprio codice fiscale, cui consegue il provvedere autonomamente a tutti gli adempimenti fiscali conseguenti.

ORGANI LOCALI

Art. 31

Sono organi locali dell'Associazione

- l'Assemblea regionale o interregionale
- la Segreteria regionale o interregionale
- il Segretario regionale o interregionale
- Il tesoriere

ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 32

L'assemblea regionale o interregionale è costituita da tutti i Soci iscritti nella Regione o regioni collegate. Svolge le funzioni previste dall'art 19 dello statuto.

ART. 33

L'Assemblea regionale o interregionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria in caso di necessità, per discutere particolari problemi. L'Assemblea regionale o interregionale è convocata dal Segretario regionale o interregionale. Può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei Soci iscritti.

ART. 34

Il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, in prima ed in seconda convocazione, nonché l'Ordine del giorno, vengono comunicati ai Soci per iscritto con 10 giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per le vie brevi.

ART. 35

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se rappresentata da metà più uno dei Soci iscritti o delegati, in seconda convocazione se rappresentata da 1/4 dei Soci. Ogni Socio presente può essere affidatario di non più di tre deleghe.

SEGRETARIO REGIONALE O INTERREGIONALE

ART. 36

I compiti del segretario regionale o interregionale sono quelli previsti dall'art.20 dello Statuto.

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nell'ambito regionale e/o interregionale;
- Ai sensi dell'art 18 dello Statuto può effettuare tutte le operazioni contabili finanziarie e fiscali riferite alla gestione di sua spettanza, in collaborazione con il tesoriere.
- Può assegnare competenze specifiche ai componenti della sezione regionale o interregionale.

La Segreteria regionale o interregionale:

- 1 Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e quando venga richiesto di riunirsi da 2/3 degli iscritti. Le riunioni possono avere luogo presso la sede regionale o presso altre sedi. Le decisioni straordinarie della Segreteria regionale vengono prese a maggioranza dell'assemblea, in caso di parità, prevale il voto del Segretario.
- 2 Comunica al Consiglio nazionale l'eventuale opzione per l'autonomia attua le delibere del Consiglio nazionale;
- 3 Attua le delibere del Consiglio Nazionale;

- 4 Trasmette le domande di riammissione dei Soci decaduti per espulsione, con il proprio parere e copia dell'istruttoria, tramite il Direttivo, al Collegio dei Probiviri;
- 5 Cura la tenuta dei libri sociali, registro Soci, registro dei verbali delle assemblee e delle sedute di segreteria regionale, del libro cassa, la documentazione fiscale, se autonoma. Tutti i suddetti libri sono a disposizione dei Soci per la consultazione nel rispetto della normativa vigente;
- 6 Cura la trasmissione ai Soci delle informazioni ricevute dal Direttivo e dal Consiglio nazionale e favorisce lo scambio di informazioni
- 7 Trasmette la documentazione relativa all'iscrizione dei Soci e alle quote ricevute, nonché l'aggiornamento dei dati dei singoli Soci, alla sede nazionale ogni sei mesi e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo
- 8 Trasmette i bilanci preventivi e consuntivi secondo le modalità e tempi indicati dal Tesoriere nazionale.
- 9 Cura la trasmissione alla sede Nazionale della documentazione d'ufficio e delle iniziative realizzate in sede regionale.

Art 37

Entro 15 giorni dalle elezioni il Segretario regionale o interregionale uscente deve procedere al passaggio delle consegne (tra il Segretario regionale o interregionale uscente) al nuovo Segretario.

ART 38

Il numero dei rappresentanti regionali in seno al Consiglio nazionale, nel numero stabilito dall'art.11 dello statuto, è conteggiato:

- per il 1° semestre in base agli iscritti dell'anno precedente
- per il 2° semestre in base agli iscritti del 1° semestre dell'anno in corso

TITOLO IV

Le votazioni

Art. 39

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Il numero dei delegati viene determinato proporzionalmente al numero degli iscritti dell'anno precedente, come previsto dallo Statuto agli articoli 9 e 19 e dall'art. 7 del regolamento.

Le votazioni avvengono con il principio della maggioranza semplice, (50%+1 dei presenti), salvo i casi i cui sia espressamente prevista dalle norme statutarie, la maggioranza assoluta, (50%+1 degli aventi diritto in regola con il versamento della quota) o qualificata, (2/3 degli aventi diritto).

Le votazioni si svolgono per alzata di mano, con facoltà di dichiarazione di voto o a scrutinio segreto.

Le votazioni per le elezioni del Direttivo nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, dei rappresentanti regionali o interregionali e dei delegati al Congresso nazionale sono sempre a scrutinio segreto.

ART. 40

Nelle elezioni che hanno luogo in sede di Congresso nazionale e di Assemblee regionali o interregionali, ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (con arrotondamento per eccesso) del numero degli eleggibili.

ART. 41

Nelle dichiarazioni di voto il tempo a disposizione di ciascuno è di 5 minuti e non può essere superiore.

ART. 42

Le liste per le candidature alle cariche nazionali debbono essere sottoscritte da almeno 5 Soci e le liste per le candidature alle cariche regionali o interregionali debbono essere sottoscritte da almeno 3 Soci.

ART. 43

Nelle Assemblee regionali o interregionali le deleghe sono consentite solo in caso di elezioni.

Ogni Socio può portare deleghe scritte in numero non superiore a tre, vedi art. 35 del regolamento.

L'elenco dei delegati per il congresso nazionale va presentato, in elenco nominativo firmato dal Segretario regionale o interregionale, alla Commissione verifica poteri ai fini di controllo.

ART. 44

In occasione delle elezioni, in ogni Assemblea, a livello nazionale, regionale o interregionale il Presidente dell'Assemblea, comunica tempestivamente l'orario e le modalità di svolgimento delle votazioni e il tempo a disposizione per le medesime. Pone inoltre con sollecitudine a disposizione degli elettori gli elenchi dei candidati.

Le votazioni avvengono con schede preventivamente predisposte, timbrate e firmate dal Presidente del seggio o da uno degli scrutatori a ciò delegato dal Presidente del seggio stesso.

ART. 45

Terminate le operazioni di scrutinio, delle quali deve tenersi regolare verbale, il Presidente del seggio comunica al Presidente dell'assemblea i risultati delle elezioni e questi, a sua volta, provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed all'insediamento degli Organi Sociali costituiti, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 46

I membri eletti degli Organi dell'Associazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Organo, del quale fanno parte, decadono dalla carica.

ART. 47

Ai membri degli Organi dell'Associazione dimissionari o decaduti subentrano i candidati che hanno riportato maggiori preferenze.

ART. 48

Le dimissioni della metà più uno dei componenti gli Organi associativi, fanno decadere gli stessi.

La decadenza degli Organi associativi comporta l'indizione di nuove elezioni.